

## DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. TUTELA DEL TERRITORIO DI PESARO-URBINO

Oggetto: D.Lgs. 152/2006 - R.D. 1775/1933 - L.R. 5/2006. Limitazione dei prelievi dai corsi d'acqua insistenti nel bacino idrografico del Fiume Metauro per il periodo 01 LUGLIO – 15 OTTOBRE 2021.

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il presente decreto.

VISTO l'articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione).

VISTA la DGR n. 1333 del 08/10/2018 ad oggetto "L.R. n. 20/2001. Parziale modifica delle deliberazioni di organizzazione n. 1536/2016, n. 31/2017 e ss.mm.ii. e delle deliberazioni n. 279/2017 e n. 879/2018 della Giunta regionale".

VISTA la DGR n. 516 del 05/05/2020 ad oggetto "L.R. n. 20/2001. Parziale modifica della deliberazione di organizzazione n. 31/2017 e ss.mm.ii. della Giunta regionale inerente alcune strutture nell'ambito del Servizio Tutela, gestione e assetto del Territorio e conseguente modifica e integrazione della DGR n. 334/2020".

VISTA la DGR n. 597 del 18/05/2020 ad oggetto "Articolo 28 della Legge Regionale 20/2001. Conferimento incarico dirigenziale della P.F. Tutela del Territorio di Pesaro e Urbino nell'ambito del Servizio tutela, gestione e assetto del territorio della Giunta Regionale".

VISTA la L.R. del 9 giugno 2006 n. 5 "Disciplina delle derivazioni di acqua pubblica e delle occupazioni del demanio idrico".

### DECRETA

- 1) Di disporre, a far data dal 01 luglio 2021 e fino al 15 ottobre 2021, le seguenti limitazioni dei prelievi dai corsi d'acqua insistenti nel bacino idrografico del fiume Metauro:
  - a) sospensione di tutti i prelievi di acqua pubblica dai corsi d'acqua ubicati nel tratto compreso tra l'invaso del Furlo e la foce del Fiume Metauro (Fiume Candigliano, Fiume Metauro e relativi affluenti);
  - b) riduzione del 50% della portata dei prelievi di acqua pubblica rispetto a quella prevista nei disciplinari di concessione o nelle licenze annuali di attingimento, da tutti i corsi d'acqua presenti a monte del bacino del Furlo (Fiume Candigliano, Fiume Metauro, Fiume Burano, Fiume Biscubio, Fiume Bosso, Torrente Bevano, Torrente Certano e relativi affluenti).
- 2) Di stabilire che le limitazioni indicate ai precedenti punti a) e b) non si applicano:
  - a) ai prelievi destinati all'uso idropotabile e all'abbeveraggio del bestiame;
  - b) agli impianti idroelettrici che non determinano tratti sottesi sui corpi idrici (il punto di presa e il punto di restituzione sono coincidenti) e per i quali, dunque, non trova applicazione la normativa sul DMV (Deflusso Minimo Vitale).
- 3) Di precisare che le limitazioni imposte dal presente provvedimento si applicano anche ai prelievi effettuati dai pozzi di subalveo, così come definiti dall'art. 1, comma 3, lettera c) della L.R. 5/2006, in quanto equiparati a prelievi di acque superficiali.



- 4) Di precisare, altresì, che eventuali modifiche al presente provvedimento, anche in senso più restrittivo, potranno essere adottate in relazione all'evoluzione del contesto meteo-climatico o delle condizioni di portata dei corsi d'acqua.
- 5) Di stabilire che per sopperire a situazioni o esigenze di particolare e grave necessità adeguatamente documentate e motivate e in assenza di fonti di approvvigionamento alternative, questa P.F. potrà rilasciare specifiche deroghe a soggetti che ne faranno richiesta.
- 6) Di inviare il presente provvedimento ai Comuni interessati, all'AATO 1 - Marche Nord, alla Prefettura di Pesaro e Urbino, alla Regione Marche (P.F. Tutela delle Acque, Difesa del Suolo e della Costa, Servizio Protezione Civile), all'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale, alla Provincia di Pesaro e Urbino, ad ENEL GREEN POWER, ai soggetti gestori del servizio idrico integrato (MARCHE MULTISERVIZI SPA ed ASET SPA), nonché al Gruppo Carabinieri Forestale di Pesaro e Urbino, al Comando di Polizia Provinciale e agli Organi di Polizia Locale, per l'espletamento delle funzioni di controllo e vigilanza di relativa competenza.
- 7) Di richiedere ai Comuni interessati e alla Provincia di Pesaro e Urbino di pubblicare il presente atto sui rispettivi siti istituzionali e Albi Pretori nonché, qualora possibile, di provvedere alla sua diffusione anche mediante pubblici avvisi.
- 8) Di precisare che la violazione alle disposizioni del presente provvedimento comporterà, ai sensi dell'art.17 del R.D. 11/12/1933 n. 1775, il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 30.000 e, nei casi di particolare tenuità, da euro 300 a euro 1.500.
- 9) Di pubblicare il presente provvedimento per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche, ai sensi della L.R. 28 luglio 2003 n. 17, nonché sul sito istituzionale dell'Ente.
- 10) Di precisare che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5 della Legge 07/08/1990 n. 241 è il Dott. Fabrizio Furlani e che gli atti concernenti il presente Decreto possono essere visionati presso la P.F. Tutela del Territorio di Pesaro-Urbino della Regione Marche.
- 11) Di rappresentare, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. 241/1990, che avverso il presente atto può essere proposto:
  - Ricorso giurisdizionale, per le materie di cui all'art. 140 del T.U. n. 1775/1933, al Tribunale delle acque entro sessanta giorni dalla notifica del presente atto da effettuarsi con le procedure di cui all'art. 145 del T.U. n. 1775/1933;
  - Ricorso giurisdizionale per le materie di cui all'art. 143 del T.U. n. 1775/1933, al Tribunale Superiore delle acque entro sessanta giorni dalla notifica del presente atto, notifica da effettuarsi con le procedure di cui all'art. 145 del T.U. n. 1775/1933.Per tutti gli altri aspetti, può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. Marche, entro sessanta giorni dal giorno della notifica del presente atto o da quello in cui l'interessato ne ha avuto piena conoscenza.

Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990.

Si attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione.

Il Dirigente

*Ing. Ernesto Ciani*

Documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 21 del DLgs. 82/2005



## DOCUMENTO ISTRUTTORIO

### ***Normativa di riferimento***

#### *Attribuzioni delle funzioni in materia di concessioni demaniali*

- L.R. 17-5-1999 n. 10 “Riordino delle funzioni amministrative della Regione e degli Enti locali nei settori dello sviluppo economico ed attività produttive, del territorio, ambiente e infrastrutture, dei servizi alla persona e alla comunità, nonché dell’ordinamento ed organizzazione amministrativa”, in particolare l’art. 52 “Funzioni delle province”.
- L.R. 25-5-1999 n.13 “Disciplina regionale della difesa del suolo”, in particolare gli artt. 15 e 16 c.1.
- L. 7-4-2014 n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”.
- L.R. 3-4-2015 n. 13 “Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province” in attuazione della L. 7/04/2014 n. 56.
- D.G.R. n. 303 del 31/03/2016 “Disposizioni necessarie al trasferimento alla Regione delle risorse strumentali e dei rapporti giuridici correlati alle funzioni provinciali da trasferire in attuazione degli artt. 2 e 3 L.R. 13/2015”.

#### *Normativa in materia di acque pubbliche*

- Direttiva CE 23 ottobre 2000, n. 60 recante “Quadro per l’azione comunitaria in materia di acque”, e in particolare, l’articolo 4, paragrafo 6.
- Deliberazione del Comitato Istituzionale integrato dell’Autorità di Bacino del fiume Tevere n. 8 del 3 marzo 2016 recante l’approvazione dell’aggiornamento del Piano di Gestione del Distretto dell’Appennino Centrale (PGDAC.2).
- Piano Tutela delle Acque (PTA), approvato con Delibera di Consiglio Regionale n. 145 del 26/01/2010, e ss.mm.ii.
- R.D. 14-8-1920 n. 1285 “Regolamento per le derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche”.
- R.D. 11-12-1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici”.
- D.Lgs. 3-4-2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”.
- L.R. 9-6-2006 n. 5 “Disciplina delle derivazioni di acqua pubblica e delle occupazioni del demanio idrico”.
- Piano Tutela delle Acque (PTA), approvato con Delibera di Consiglio Regionale n. 145 del 26/01/2010, e ss.mm.ii.
- D.G.R. n. 590 del 06/06/2017 ad oggetto “Approvazione dei criteri e modalità regionali di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo”.
- Deliberazione n. 3 del 14/12/2017 della Conferenza Istituzionale Permanente (CIP) dell’Autorità di Bacino distrettuale dell’Appennino Centrale, con la quale è stata adottata la Direttiva Derivazioni (“Direttiva per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di Gestione del Distretto idrografico dell’Appennino Centrale”).



## **Motivazione**

### **Premessa**

Nel territorio della provincia di Pesaro e Urbino il soddisfacimento delle esigenze idropotabili avviene per circa l'80% da acque di superficie (fiumi, invasi artificiali, pozzi di subalveo).

Il principale prelievo, posto sul fiume Metauro, di circa 600 l/s, avviene utilizzando le derivazioni presenti negli invasi di San Lazzaro e di Tavernelle. Tali invasi sono gestiti da ENEL Green Power e sono normalmente utilizzati per la produzione di energia elettrica.

La disponibilità idrica di tali invasi è destinata a servire il più importante acquedotto della provincia, che rifornisce più della metà della popolazione provinciale, tra cui le città costiere di Pesaro (90.000 abitanti circa) e Fano (60.000 abitanti circa), rispettivamente seconda e terza città delle Marche.

A seguito di lavori di manutenzione che ENEL sta effettuando sulla galleria di derivazione che collega l'invaso di S. Lazzaro con la vasca di carico sita in località Ponte degli Alberi (Comune di Montefelcino) da cui, come noto, attinge anche il potabilizzatore dell'acquedotto di Pesaro-Fano, allo stato attuale e fino alla prima settimana di luglio è impedita qualsiasi attività di prelievo di acqua dal suddetto invaso. In questa condizione, il gestore (MARCHE MULTISERVIZI SPA) è costretto a prelevare solo dalle stazioni sussidiarie di sollevamento presenti presso l'invaso di Tavernelle. Tuttavia, la portata prelevata non consente di soddisfare integralmente i fabbisogni idropotabili delle città di Pesaro e Fano, per cui sia MARCHE MULTISERVIZI che ASET sono stati costretti ad attivare anche i pozzi potabili presenti nelle aree costiere, che di norma vengono utilizzati solo a estate inoltrata.

### **Analisi della situazione, stato della disponibilità della risorsa e misure di contrasto**

Gli invasi ENEL sono oggetto di una costante attività di monitoraggio da parte degli organi preposti (ATO - Regione Marche), allo scopo di verificare, con cadenza quotidiana, sulla base dei dati forniti da ENEL, l'evoluzione dei volumi disponibili e l'andamento delle portate stimate dei fiumi Candigliano e Metauro in ingresso agli invasi di Furlo e San Lazzaro.

L'assenza di significative precipitazioni nel mese di giugno, ha determinato una contrazione delle portate stimate in arrivo alla diga del Furlo, sul Fiume Candigliano, che sono scese sotto la soglia critica di 1.300-1.400 l/s già a partire dal 12 giugno 2021, ove la portata è stata stimata in 1.270 l/s.

Tale riduzione, associata al perdurare di condizioni meteorologiche stabili, ha indotto l'ATO a convocare, per il giorno 17/06/2021, una riunione con la Regione Marche, i Gestori del Servizio Idrico Integrato (Marche Multiservizi e ASET) ed ENEL, allo scopo di stabilire l'attuale stato quantitativo della risorsa, presentare le possibili azioni da porre a contrasto di eventuali situazioni di criticità e fissare l'ordine di attuazione delle stesse e le modalità con cui richiederne l'attuazione.

Nel corso della riunione, tenuto conto che le previsioni meteorologiche evidenziavano il mantenimento di alte temperature e l'assenza di precipitazioni per almeno ulteriori 2 settimane, e preso atto che sono già stati attivati i pozzi costieri per sopperire ai mancati prelievi dall'invaso di San Lazzaro, si è congiuntamente convenuto di attivare ulteriori azioni, finalizzate al risparmio della risorsa idrica, che l'ATO ha formalizzato con nota prot. 888 del 21/06/2021, richiedendo:

- alla Regione Marche, di emanare un provvedimento di limitazione dei prelievi dai corsi



- d'acqua insistenti nel bacino idrografico del fiume Metauro;
- ai Sindaci, di emanare le Ordinanze di limitazione e controllo dei consumi idrici prevedendo, in particolare, il divieto di prelievo e di consumo di acqua derivata dal pubblico acquedotto per usi diversi da quello alimentare-domestico e per l'igiene personale.

Dall'esame dei dati forniti giornalmente da ENEL, emerge che le portate dei corsi d'acqua nel bacino del Fiume Metauro hanno ormai raggiunto un livello critico, tale da rendere vulnerabile il sistema di approvvigionamento idropotabile.

Di seguito si riportano i dati giornalieri di portata del Torrente Candigliano (a monte del bacino del Furlo) e del fiume Metauro (a monte del bacino del Furlo), a partire dal 6 giugno 2021 e sino alla data odierna:

| <i>giorni</i>    | T. Candigliano<br>Portate l/s | F. Metauro<br>Portate l/s | <i>giorni</i>    | T. Candigliano<br>Portate l/s | F. Metauro<br>Portate l/s |
|------------------|-------------------------------|---------------------------|------------------|-------------------------------|---------------------------|
| <i>6 giugno</i>  | 1.310                         | 1.060                     | <i>16 giugno</i> | 1.100                         | 570                       |
| <i>7 giugno</i>  | 1.300                         | 700                       | <i>17 giugno</i> | 1.080                         | 670                       |
| <i>8 giugno</i>  | 1.480                         | 600                       | <i>18 giugno</i> | 1.240                         | 560                       |
| <i>9 giugno</i>  | 1.690                         | 500                       | <i>19 giugno</i> | 1.210                         | 610                       |
| <i>10 giugno</i> | 1.590                         | 840                       | <i>20 giugno</i> | 1.450                         | 560                       |
| <i>11 giugno</i> | 1.320                         | 830                       | <i>21 giugno</i> | 1.400                         | 640                       |
| <i>12 giugno</i> | 1.270                         | 810                       | <i>22 giugno</i> | 860                           | 1.060                     |
| <i>13 giugno</i> | 1.200                         | 580                       | <i>23 giugno</i> | 685                           | 630                       |
| <i>14 giugno</i> | 1.150                         | 730                       | <i>24 giugno</i> | 660                           | 650                       |
| <i>15 giugno</i> | 1.130                         | 600                       | <i>25 giugno</i> | 620                           | 560                       |

Emerge una evidente tendenza, su base giornaliera, alla riduzione delle portate da entrambi i corsi d'acqua. Anche nei tratti a valle degli invasi le portate del Fiume Metauro sono, ad oggi, assai modeste, di fatto sostenute dai soli rilasci delle dighe ENEL.

L'attuale contesto è tale da determinare uno scenario critico che necessariamente impone l'adozione, per quanto di competenza, delle necessarie misure di contrasto, come richieste dall'ATO. A tal fine, si rammenta che questa P.F. è Autorità Concedente relativamente alle piccole derivazioni di acqua pubblica di cui all'art. 6 del R.D. 1775/1933.

Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, si rende necessario imporre, con il presente atto, una limitazione ai prelievi insistenti nel bacino idrografico del fiume Metauro, fatta eccezione per quelli destinati all'uso idropotabile, all'abbeveraggio del bestiame, e agli impianti idroelettrici che non determinano tratti sottesi sui corpi idrici e per i quali, dunque, non trova applicazione la normativa sul DMV, proponendo, pertanto, l'attivazione delle seguenti misure, a partire dal 1<sup>a</sup> luglio 2021 e fino al 15 ottobre 2021:

- sospensione di tutti i prelievi di acqua pubblica dai corsi d'acqua ubicati nel tratto compreso tra l'invaso del Furlo e la foce del Fiume Metauro (Fiume Candigliano, Fiume Metauro e relativi affluenti);
- riduzione del 50% della portata dei prelievi di acqua pubblica rispetto a quella prevista nei disciplinari di concessione o nelle licenze annuali di attingimento, da tutti i corsi d'acqua presenti a monte del bacino del Furlo (Fiume Candigliano, Fiume Metauro, Fiume Burano, Fiume Biscubio, Fiume Bosso, Torrente Bevano, Torrente Certano e relativi affluenti).



Si evidenzia, inoltre, che le suddette limitazioni si applicano anche ai prelievi effettuati da pozzi di subalveo, così come definiti dall'art. 1, comma 3, lettera c) della L.R. 5/2006, in quanto equiparati a prelievi di acque superficiali in base al comma 4 della medesima Legge Regionale. In particolare, i prelievi di subalveo, alla luce di tale normativa, sono quelli effettuati:

- 1) all'interno degli alvei e della rappresentazione catastale del demanio idrico;
- 2) per i corsi d'acqua arginati, a una distanza dalle due sponde inferiore o uguale al doppio dell'alveo di piena, misurata dal piede esterno dei medesimi argini maestri;
- 3) per i corsi d'acqua naturali non arginati, a una distanza dal ciglio superiore delle due sponde inferiore o uguale al doppio della larghezza dell'alveo inciso, come morfologicamente individuato tra i cigli delle sponde più esterne.

Le limitazioni dei prelievi, come sopra indicate, perseguono un duplice obiettivo:

- nei tratti a monte degli invasi ENEL, consentono di assicurare un miglior approvvigionamento idrico dei bacini;
- nei tratti a valle degli invasi ENEL, compensano la ridotta portata del fiume, che allo stato attuale viene mantenuta, di fatto, dai soli rilasci degli invasi. Tale misura, che contribuisce a migliorare il deflusso del fiume Metauro, è peraltro propedeutica a mitigare gli effetti derivanti dall'ormai imminente diminuzione, in deroga, dei rilasci dagli invasi ENEL.

In altri termini, le limitazioni imposte con il presente atto si rendono necessarie allo scopo di preservare la risorsa per fini idropotabili e non pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi di qualità previsti per il corso d'acqua (art. 60, comma 5, del PTA).

Tenuto conto della necessità di informare, con congruo anticipo, i destinatari del presente atto, si ritiene opportuno che la vigenza di tali limitazioni e divieti possa avere effetto a partire dal 1 luglio e fino al 15 ottobre p.v.. Resta comunque inteso che eventuali modifiche temporali potranno essere adottate in relazione all'evoluzione delle condizioni meteo-climatiche o di deflusso dei corsi d'acqua.

Inoltre, per sopperire a situazioni o esigenze di particolare e grave necessità adeguatamente documentate e motivate e in assenza di fonti di approvvigionamento alternative, si ritiene ammissibile il ricorso all'istituto della deroga, che potrà essere rilasciata a soggetti che ne faranno richiesta, previa verifica istruttoria da parte dell'ufficio competente.

#### *Inquadramento normativo relativo alla limitazione dei prelievi*

La limitazione dei prelievi autorizzati o concessi è facoltà prevista dal R.D. 1775/1933, che demanda all'Autorità Concedente la possibilità di imporre temporanee limitazioni all'uso delle derivazioni in atto da acque superficiali, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di alcun indennizzo. In particolare:

- art. 19: *“La concessione si intende fatta entro i limiti di disponibilità dell'acqua. Il concessionario non può mai invocare la concessione come titolo per chiedere indennizzo dallo Stato ed è esclusivamente responsabile di qualsiasi lesione che in conseguenza di essa possa essere arrecata ai diritti di terzi”*
- art. 43: *“Il Ministro dei lavori pubblici può imporre temporanee limitazioni all'uso della derivazione che siano ritenute necessarie per speciali motivi di pubblico interesse o quando si verificassero eccezionali deficienze dell'acqua disponibile, in guisa da conciliare nel modo più opportuno le legittime esigenze delle diverse utenze”.*



I richiamati articoli del R.D. 1775/1933 trovano un sostanziale allineamento normativo con l'art. 25 della L.R. 5/2006, il quale prevede che *“La concessione è temporaneamente sospesa per motivi di pubblico interesse, quali: a) grave depauperamento della risorsa idrica, per garantire l'uso idropotabile e il minimo deflusso vitale;...”*.

Si ritiene utile sottolineare, inoltre, che le previsioni normative sopra richiamate si inquadrano, nell'ambito della vigente disciplina del diritto comunitario, anche come misure di tutela del corpo idrico, necessarie al raggiungimento o al mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale imposti dalla Direttiva CE n. 60/2000 recante *“Quadro per l'azione comunitaria in materia di acque”*.

### **Esito dell'istruttoria**

In relazione a quanto sopra esposto, nella necessità di adottare, per quanto di competenza, misure di carattere straordinario per garantire prioritariamente i fabbisogni per l'uso umano, nonché la preservazione dello stato di qualità ambientale dei corsi d'acqua, si propone di approvare quanto contenuto nel dispositivo.

Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990.

Il responsabile del procedimento  
P.O. Demanio Idrico  
Dott. Fabrizio Furlani

Documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 21 del DLgs. 82/2005

### **ALLEGATI**

Nessuno.

